

REGOLAMENTO (CEE) N. 2667/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1993

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei mesi seguenti, fino all'expiration del termine di validità del certificato; che tale termine di validità è definito all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione, del 5 aprile 1989, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2565/93⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio⁽⁵⁾, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1428/76, quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture di riso, determinato il giorno della fissazione dei supplementi, è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato ad un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1613/71 della Commissione, del 26 luglio 1971, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso nonché i relativi importi correttori⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1614/92⁽⁷⁾; che il prezzo cif di acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76 ma sulla base delle offerte « porti del Mare del Nord »; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importa-

zione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che, per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non vi è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif d'acquisto a termine è uguale al prezzo cif o inferiore a tale prezzo di un importo non superiore a 0,30 ECU/t, l'importo supplementare è uguale a 0 ECU;

considerando che, ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1428/76, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁹⁾;

considerando che, come risulta dall'insieme delle predette disposizioni, i supplementi devono essere stabiliti conformemente all'allegato del presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,30 ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1993.

(¹) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(²) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

(³) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

(⁴) GU n. L 235 del 18. 9. 1993, pag. 23.

(⁵) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.

(⁶) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.

(⁷) GU n. L 170 del 25. 6. 1992, pag. 15.

(⁸) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(⁹) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.